REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3856/86 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionair delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3855/86 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3619/86 del Consiglio, del 26 novembre 1986, che modifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee [3],

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver proceduto all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1986;

considerando che, in attesa della decisione sulle proposte della Commissione del 23 dicembre 1985 relative al metodo di adeguamento delle retribuzioni deciso dal Consiglio il 15 dicembre 1981 e all'articolo 66 bis dello statuto, occorre che le disposizioni applicabili durante il quinto anno lo rimangano anche durante il sesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1986:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	317 205	334 055	350 905	367 755	384 605	401 455		
A 2	281 497	297 576	313 655	329 734	345 813	361 892		
A 3 / LA 3	233 130	247 194	261 258	275 322	289 386	303 450	317 514	331 578
A 4 / LA 4	195 848	206 827	217 806	228 785	239 764	250 743	261 722	272 701
A 5 / LA 5	161 470	171 036	180 602	190 168	199 734	209 300	218 866	228 432
A 6 / LA 6	139 537	147 151	154 765	162 379	169 993	177 607	185 221	192 835
A 7 / LA 7	120 115	126 092	132 069	138 046	144 023	150 000		
A 8 / LA 8	106 232	110 514						
B 1	139 537	147 151	154 765	162 379	169 993	177 607	185 221	192 835
B 2	120 903	126 570	132 237	137 904	143 571	149 238	154 905	160 572
B 3	101 408	106 122	110 836	115 550	120 264	124 978	129 692	134 406
B 4	87 711	91 798	95 885	99 972	104 059	108 146	112 233	116 320
B 5	78 399	81 709	85 019	88 329				
C 1	89 462	93 069	96 676	100 283	103 890	107 497	111 104	114 711
C 2	77 810	81 117	84 424	87 731	91 038	94 345	97 652	100 959
C 3	72 586	75 418	78 250	81 082	83 914	86 746	89 578	92 410
C 4	65 579	68 238	70 897	73 556	76 215	78 874	81 533	84 192
C 5	60 479	62 956	65 433	67 910				
D 1	68 345	71 333	74 321	77 309	80 297	83 285	86 273	89 261
D 2	62 319	64 972	67 625	70 278	72 931	75 584	78 237	80 890
D 3	58 003	60 484	62 965	65 446	67 927	70 408	72 889	75 370
D 4	54 688	56 930	59 172	61 414				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 550 FB è sostituito dall'importo di 4 800 FB;

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 861 FB è sostituito dall'importo di 6 183 FB;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 10 469 FB è sostituito dall'importo di 11 045 FB;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 236 FB è sostituito dall'importo di 5 524 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1986, la tabella degli stipendi di base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	148 925	167 375	185 825	204 275
	II	108 089	118 620	129 151	139 682
	III	90 834	94 880	98 926	102 972
B	IV	87 259	95 800	104 341	112 882
	V	68 539	73 055	77 571	82 087
C	VI	65 184	69 022	72 860	76 698
	VII	58 345	60 330	62 315	64 300
D	VIII	52 733	55 838	58 943	62 048
	IX	50 782	51 490	52 198	52 906

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1986, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 2 882 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

— 4 417 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1986 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1986, la data « 1° luglio 1985 » indicata all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1986 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Iugoslavia	177,1
Brasile	210,9
Siria	258,7
Algeria	241,9
Egitto	433,2

2. Con effetto al 16 maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Grecia	114,7
Venezuela	113,4
Cile	152,0
Turchia	116,6
Marocco	118,8
Israele	213,0

3. Con effetto al 1° luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	131,2
Germania	107,4
Francia	99,8
Grecia	76,8
Irlanda	104,6
Italia (tranne Varese)	92,8
Varese	93,9
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,5
Regno Unito	87,8
Spagna	98,2
Portogallo	77,3
Svizzera	146,0
Iugoslavia	85,0
Stati Uniti d'America (tranne New York)	141,9
New York	153,8
Canada	115,3
Giappone	220,9
Turchia	64,0
Austria	116,1
Venezuela	62,9
Brasile	63,5
Australia	101,8
Tailandia	134,6

India	113,6
Algeria	173,2
Cile	85,7
Marocco	93,0
Siria	210,3
Tunisia	95,4
Egitto	301,0
Giordania	173,5
Libano	80,4 (1)
Israele	148,8

4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1986, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	1 873	882	1 287	739
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	1 817	824	1 232	644
Altri gradi	1 648	768	1 061	531

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1986, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) sono fissati a 8 351, 13 780 e 18 791 FB.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1986, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente di 2,988549.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

(1) Cifra provvisoria.
(2) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.